



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 29/06/2021 n. 43

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **Ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta **PUBBLICA**, il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	RAGNINI DAMIANO	PRESIDENTE	Si
2	GIAMPIERI SILVIA	CONSIGLIERE	Si
3	FAGOTTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
4	GALAVOTTI MIRCO	CONSIGLIERE	Si
5	ROSSINI BARBARA	CONSIGLIERE	No
6	PELATI GIULIANO	CONSIGLIERE	Si
7	ALABARDI AURELIO	CONSIGLIERE	Si
8	BIANCHI SAMUELE	CONSIGLIERE	Si
9	BIANCHI ERMANNO	CONSIGLIERE	Si
10	CALVANI DANIELE	CONSIGLIERE	Si
11	RUSSO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Si
12	BELVEDERESI TANIA	CONSIGLIERE	Si
13	GAMBI MARCO	CONSIGLIERE	Si
14	PIATANESI LARA	CONSIGLIERE	Si
15	SANTINI ENRICO	CONSIGLIERE	Si
16	CATRARO LORENZO	CONSIGLIERE	Si
17	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
Presenti N. 16		Assenti N. 1	

Assiste il Signor **SENATORI DOTT. CLAUDIO** Segretario Generale reggente.

Assume la Presidenza il Signor **RAGNINI DAMIANO**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **BIANCHI SAMUELE, RUSSO MASSIMILIANO e CATRARO LORENZO**

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	Si
2	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
3	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
4	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
5	PELATI ILENIA	ASSESSORE	Si
Presenti N. 5		Assenti N. 0	



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 29/06/2021 n. 43



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Castelfidardo la somma di 156.470 euro;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), con efficacia dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 29/06/2021 n. 43



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

Considerato in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le riduzioni tariffarie così come riportate nell'articolo 21 comma 3 del Regolamento Comunale TARI, tenuto conto anche dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

Viste le conseguenti variazioni da apportare al vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 03/08/2020 con la modifica agli articoli 1, 2, 5, 14, 17, 18, 21, 34 e l'introduzione dell'articolo 17-bis;

Visti gli articoli sotto riportati, prima con il testo attualmente in vigore, di seguito con il testo modificato dove sono cancellate le parti da eliminare e scritte in grassetto le parti da aggiungere:

Articolo 1 OGGETTO (vigente)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 1 OGGETTO (modificato)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e dei rifiuti assimilati~~ avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.. **Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.**
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO (vigente)

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoio altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra condomini;
 - c) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - d) locali e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione di due dei pubblici servizi di rete (gas, acqua, luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO (modificato)

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, ~~le attività agricole e connesse~~, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoio altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra condomini;
 - c) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - d) locali e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione di due dei pubblici servizi di rete (*gas, acqua, luce*) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE (vigente)

1. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
4. La superficie calpestando di cui al precedente comma 2 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze e sporgenze realizzati per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (*ad esempio planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale*), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

7. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE (modificato)

1. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 2 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze e sporgenze realizzati per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (*ad esempio planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale*), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Articolo 14 TARIFFA GIORNALIERA (vigente)

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 14 TARIFFA GIORNALIERA (modificato)

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 e s.m.i.**
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 17 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI-RIDUZIONI SUPERFICIARIE (vigente)

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, o vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilabili e di rifiuti speciali non assimilabili, l'individuazione della superficie imponibile è calcolata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento distinte per tipologia di attività economica:

Categoria di attività	% abbattimento della superficie totale
Distributori di carburante	20%
Falegnamerie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni	15%
Officine di carpenteria metallica	15%
Autofficine, autocarrozzerie, gommisti, moto riparatori	50%

3. Per qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco la percentuale di abbattimento è del 15%.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale non assimilabile in via esclusiva, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
5. Per poter fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, è necessario:
 - a) indicare nella denuncia originaria e/o di variazione le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi;
 - b) allegare una planimetria quotata dei locali/aree oggetto della denuncia;
 - c) allegare documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni di legge vigenti (*a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture dimostranti l'avvenuta prestazione, MUD*).

Articolo 17 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ~~NON ASSIMILATI AGLI URBANI~~ -RIDUZIONI SUPERFICIARIE (modificato)

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~, o vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani ~~o assimilabili~~ e di rifiuti speciali ~~non assimilabili~~, l'individuazione della superficie imponibile è calcolata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento distinte per tipologia di attività economica:

Categoria di attività	% abbattimento della superficie totale
Distributori di carburante	20%
Falegnamerie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni	15%
Officine di carpenteria metallica	15%
Autofficine, autocarrozzerie, gommisti, moto riparatori	50%

3. Per qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco la percentuale di abbattimento è del 15%.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali ~~non assimilati~~ da parte della medesima attività.

5. Per poter fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, è necessario:
 - a) indicare nella denuncia originaria e/o di variazione le superfici ove si producono rifiuti speciali ~~non assimilati~~ e/o pericolosi;
 - b) allegare una planimetria quotata dei locali/aree oggetto della denuncia;
 - c) allegare documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni di legge vigenti (*a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture dimostranti l'avvenuta prestazione, MUD*).

ART. 17-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (nuovo)

1. **Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**
2. **Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.**
3. **Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.**
4. **La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.**



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Articolo 18 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO (vigente)

1. Per le utenze non domestiche che avviano direttamente o tramite soggetti autorizzati al riciclo rifiuti speciali assimilati è prevista una riduzione della sola quota variabile della tariffa del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviata al riciclo. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La percentuale di riduzione, che comunque non può essere superiore al 15% della quota variabile del tributo, viene calcolata come segue:

$$Riduzione = \frac{\text{riciclo}}{\text{Totale rifiuti assimilati} \times Kd \times mq} \times 100$$

ove per Kd si intende il coefficiente di produttività di cui al DPR 158/1999, preso in considerazione per il calcolo della tariffa. I soggetti interessati dovranno presentare richiesta all'Ufficio Tributi del Comune entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che permettano di recuperare i rifiuti in maniera tale da avviarli al riciclo, nonché le quantità degli stessi e il relativo codice CER. L'agevolazione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana, ed opera di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il minor conferimento di rifiuti al servizio comunale.

Articolo 18 RIFIUTI URBANI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO (modificato)

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, che le quali avviano direttamente o tramite soggetti autorizzati al riciclo rifiuti speciali assimilati urbani è prevista una riduzione della sola quota variabile della tariffa del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviata al riciclo. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La percentuale di riduzione, che comunque non può essere superiore al 15% della quota variabile del tributo, viene calcolata come segue:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

$$\%Riduzione = \frac{Totale_rifiuti_{assimilati}^{urbani} \cdot riciclo}{Kd \times mq} \times 100$$

ove per Kd si intende il coefficiente di produttività di cui al DPR 158/1999, preso in considerazione per il calcolo della tariffa. I soggetti interessati dovranno presentare richiesta all'Ufficio Tributi del Comune entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che permettano di recuperare i rifiuti in maniera tale da avviarli al riciclo, nonché le quantità degli stessi e il relativo codice CER. L'agevolazione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana, ed opera di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il minor conferimento di rifiuti al servizio comunale.

Articolo 21 RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID - 19 (vigente)

1. Per il solo anno 2020, in conformità alla delibera ARERA n. 158/2020, alle utenze non domestiche di cui sia stata disposta la chiusura e la successiva riapertura, con provvedimenti governativi emessi a seguito dell'emergenza COVID-19, sono applicate le riduzioni della quota variabile della tariffa in proporzione ai giorni di chiusura, come di seguito specificato:

Cat.	Descrizione ex DPR 158/99	CODICE ATECO INDICATIVO	GG. DI CHIUSURA	% RIDUZIONE E QUOTA VARIABILE
1	Musei,	91.02	71	19%
	Biblioteche	91.01	71	19%
	Scuole	85	>120	35%
	Associazioni	94	56	15%
	Luoghi di culto	94.91	71	19%
2	Cinematografi e teatri	59.14-90.04	99	27%
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta		0	0%
4	Campeggi		0	0%
	Distributori di carburante		0	0%
	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	76	21%
5	Stabilimenti balneari	93.39.20	0	0%
6	Esposizioni e autosaloni	45.11	53	15%
7	Alberghi con ristorante	55.1	67	18%
8	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast	55.1	67	18%
9	Case di cura e riposo, Caserme, Altre collettività	86.10-87.30	0	0%



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

10	Ospedali	86.10	0	0%
11	Uffici, agenzie,		67	18%
12	Banche, istituti di credito	K64	0	0%
	Studi professionali	M da 69 a 75- Q 86.2	0	0%
13	Negozi di abbigliamento commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati	47.71	33	9%
	Negozi di libreria	47.61	33	9%
	Negozi di cartoleria	47.62.20	33	9%
	Negozi di abbigliamento, calzature e altri beni durevoli	47.72-47.71	67	18%
	Negozi elettrodomestici articoli medicali e ortopedici		0	0%
	Negozi di ferramenta	47.52.10	0	0%
14	Edicola, farmacia, tabaccherie	47.62.10- 47.73-47.26	0	0%
15	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	47.53.11- 47.51.10- 47.53.12- 47.71.50- 47.79.20	67	18%
16	Banchi di mercato beni durevoli	47.82-47.89	67	18%
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderie	96.02	67	18%
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti		42	12%
19	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista	45	0	0%
20	Attività industriali con capannone di produzione		42	12%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		42	12%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	56	67	18%
23	Mense, birrerie hamburgerie	56.2	67	18%
24	Bar, caffè; pasticceria	56	67	18%
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	47.11.20- 47.24-47.22- 47.29	0	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		0	0%
27	Ortofrutta, pescheria	47.21-47.23	0	0%
	Fiori e piante	47.76.10	53	15%
	Pizza al taglio	56.10.20	53	15%
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10	0	0%
29	Banchi mercato generi alimentari	47.81	0	0%



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

30	Discoteche, night club, sale da ballo	93.29.10	>120	35%
----	---------------------------------------	----------	------	-----

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono riconosciute automaticamente e vengono finanziate ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013.

Articolo 21 RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID - 19 (modificato)

1. Per il solo anno 2020, in conformità alla delibera ARERA n. 158/2020, alle utenze non domestiche di cui sia stata disposta la chiusura e la successiva riapertura, con provvedimenti governativi emessi a seguito dell'emergenza COVID-19, sono applicate le riduzioni della quota variabile della tariffa in proporzione ai giorni di chiusura, come di seguito specificato:

Cat.	Descrizione ex DPR 158/99	CODICE ATECO INDICATIVO	GG. DI CHIUSURA	% RIDUZIONE E QUOTA VARIABILE
1	Musei,	91.02	71	19%
	Biblioteche	91.01	71	19%
	Scuole	85	>120	35%
	Associazioni	94	56	15%
	Luoghi di culto	94.91	71	19%
2	Cinematografi e teatri	59.14-90.04	99	27%
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta		0	0%
4	Campeggi		0	0%
	Distributori di carburante		0	0%
	Impianti sportivi	93.11-93.12- 93.13	76	21%
5	Stabilimenti balneari	93.39.20	0	0%
6	Esposizioni e autosaloni	45.11	53	15%
7	Alberghi con ristorante	55.1	67	18%
8	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast	55.1	67	18%
9	Case di cura e riposo, Caserme, Altre collettività	86.10-87.30	0	0%
10	Ospedali	86.10	0	0%
11	Uffici, agenzie,		67	18%
12	Banche, istituti di credito	K64	0	0%
	Studi professionali	M da 69 a 75- Q 86.2	0	0%
13	Negozi di abbigliamento commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati	47.71	33	9%
	Negozi di libreria	47.61	33	9%
	Negozi di cartoleria	47.62.20	33	9%
	Negozi di abbigliamento, calzature e altri beni durevoli	47.72-47.71	67	18%
	Negozi elettrodomestici articoli medicali e ortopedici		0	0%
	Negozi di ferramenta	47.52.10	0	0%
14	Edicola, farmacia, tabaccherie	47.62.10-	0	0%



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

		47.73-47.26		
15	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	47.53.11- 47.51.10- 47.53.12- 47.71.50- 47.79.20	67	18%
16	Banchi di mercato beni durevoli	47.82-47.89	67	18%
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderie	96.02	67	18%
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti		42	12%
19	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista	45	0	0%
20	Attività industriali con capannone di produzione		42	12%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		42	12%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	56	67	18%
23	Mense, birrerie hamburgerie	56.2	67	18%
24	Bar, caffè; pasticceria	56	67	18%
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	47.11.20- 47.24-47.22- 47.29	0	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		0	0%
27	Ortofrutta, pescheria	47.21-47.23	0	0%
	Fiori e piante	47.76.10	53	15%
	Pizza al taglio	56.10.20	53	15%
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10	0	0%
29	Banchi mercato generi alimentari	47.81	0	0%
30	Discoteche, night club, sale da ballo	93.29.10	>120	35%

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono riconosciute automaticamente e vengono finanziate ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013.
3. **Per l'anno 2021 alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, sono applicate le riduzioni della quota variabile della tariffa, come di seguito specificato:**



Cat.	Descrizione ex DPR 158/99	CODICE ATECO INDICATIVO	% RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
1	Musei,	91.02	50%
	Biblioteche	91.01	50%
	Scuole	85	50%
	Associazioni	94	50%
	Luoghi di culto	94.91	50%
2	Cinematografi e teatri	59.14-90.04	50%
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta		0%
4	Campeggi		0%
	Distributori di carburante		0%
	Impianti sportivi	93.11-93.12- 93.13	90%
5	Stabilimenti balneari	93.39.20	0%
6	Esposizioni e autosaloni	45.11	50%
7	Alberghi con ristorante	55.1	90%
8	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast	55.1	70%
9	Case di cura e riposo, Caserme, Altre collettività	86.10-87.30	0%
10	Ospedali	86.10	0%
11	Uffici, agenzie,		50%
12	Banche, istituti di credito	K64	0%
	Studi professionali	M da 69 a 75- Q 86.2	0%
13	Negozi di abbigliamento commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati	47.71	50%
	Negozi di libreria	47.61	50%
	Negozi di cartoleria	47.62.20	50%
	Negozi di abbigliamento, calzature e altri beni durevoli	47.72-47.71	50%
	Negozi elettrodomestici articoli medicali e ortopedici		50%
	Negozi di ferramenta	47.52.10	50%
14	Edicola, farmacia, tabaccherie	47.62.10- 47.73-47.26	0%
15	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	47.53.11- 47.51.10- 47.53.12- 47.71.50- 47.79.20	50%
16	Banchi di mercato beni durevoli	47.82-47.89	0%
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderie	96.02	60%
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti		0%
19	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista	45	0%
20	Attività industriali con capannone di produzione		0%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		0%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	56	90%
23	Mense, birrerie hamburgerie	56.2	90%
24	Bar, caffè; pasticceria	56	90%
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	47.11.20- 47.24-47.22- 47.29	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		0%
27	Ortofrutta, pescheria	47.21-47.23	0%
28	Fiori e piante	47.76.10	0%
	Pizza al taglio	56.10.20	0%
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10	0%
29	Banchi mercato generi alimentari	47.81	0%



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- 4. Le riduzioni di cui al comma 3 sono riconosciute automaticamente e vengono finanziate ricorrendo alle risorse assegnate dall'art. 6 del D.L. 73/2021 ed eventualmente con le risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrate con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 riportate per la parte residua nell'avanzo vincolato del rendiconto di esercizio per l'anno 2020.**

Articolo. 34 ENTRATA IN VIGORE (vigente)

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Articolo. 34 ENTRATA IN VIGORE (modificato)

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio ~~2020~~ **2021**.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Collegio dei Revisori, con verbale n. 10 del 24/06/2021 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Udita l'illustrazione dell'assessore al bilancio Foria Dott. Sergio, seguono i reiterati interventi dei Consiglieri Catraro, Piatanesi e Foria, così come riportato nel resoconto integrale della seduta allegato al quale si fa ampio riferimento;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale Reggente e proclamato dal Presidente:

presenti	n. 16
astenuti	n. 6 (Russo, Gambi, Belvederesi, Santini, Piatanesi e Catraro)
votanti	n. 10
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le variazioni al vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 03/08/2020 con la modifica agli articoli 1, 2, 5, 14, 17, 18, 21, 34 e l'introduzione dell'articolo 17-bis;
- 3) di dare atto che il regolamento nel suo testo integrale con le modifiche apportate è allegato al presente atto (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale e a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà pubblicato nel sito internet del Comune;
- 4) di dare atto che le riduzioni di cui al comma 3 del sopra citato art. 21 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), sono finanziate ricorrendo alle risorse assegnate dall'art. 6 del D.L. 73/2021 ed eventualmente con le risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrate con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 riportate per la parte residua nell'avanzo vincolato del rendiconto di esercizio per l'anno 2020;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale Reggente e proclamato dal Presidente:

presenti	n. 16
astenuti	n. 6 (Russo, Gambi, Belvederesi, Santini, Piatanesi e Catraro)
votanti	n. 10
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV del Tuel 18/08/2000,

* * * * *

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to **SENATORI DOTT. CLAUDIO**

IL PRESIDENTE
f.to **RAGNINI DAMIANO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, N. 267.

Castelfidardo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
SENATORI DOTT. CLAUDIO

E' copia conforme all'originale.
Castelfidardo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
SENATORI DOTT. CLAUDIO

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 29/06/2021 n. 43



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 01/07/2021

Castelfidardo li 01/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
SENATORI DOTT. CLAUDIO
